



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.
48 / 2022**

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di dicembre con inizio alle ore 15:00 e termine alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune di Oyace, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
CLOS Stefania	Sindaco	X	
LANDRY Leone	Vice Sindaco	X	
CHENAL Gilberto	Assessore	X	
FAVRE Angelo	Assessore	X	
BERGA Jessica	Assessore	X	
	Totale	5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TANGO Edoardo.

Il Signor CLOS Stefania, Sindaco pro-tempore del Comune di Oyace, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

CONSIDERATO, alla luce di tale di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;
- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 12 marzo 2020, con la quale si approvano le aliquote IMU per l'anno 2020, tacitamente confermate per gli anni 2021 e 2022;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2023 le aliquote IMU 2020, 2021 e 2022 che risultano essere le seguenti:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,	4 per mille

convertito in L. 214/2011	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,8 per mille
Altri fabbricati cat C/2-C/6	6,5 per mille

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 19.8.1998 n. 46, così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 09.04.2010 n. 14, il Segretario Comunale, esprime parere favorevole di legittimità di cui all'art. 49/bis della L.R. 07.12.1998 n. 54;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,8 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,8 per mille
Altri fabbricati cat C/2-C/6	6,5 per mille

3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;
4. di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF - Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2021, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2023.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CLOS Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2022 al 20/12/2022 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Oyace, li 05/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TANGO Edoardo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oyace, li 05/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
TANGO Edoardo